

**Casarin c. Italia – Prima Sezione – sentenza 11 febbraio 2021 (ricorso n. 4893/13)**

**Retribuzione – Assegno integrativo *ad personam* – Nuova valutazione dei presupposti di corresponsione dell’assegno – Ripetizione d’indebitito – Contrasto con il legittimo affidamento - Violazione dell’art. 1, Prot. 1 – Sussiste.**

**Viola l’art. 1 Prot. 1 la pronuncia definitiva dell’autorità giurisdizionale interna che condanna una dipendente a corrispondere – a titolo di ripetizione d’indebitito – somme percepite come assegni integrativi *ad personam*, laddove sia maturato un legittimo affidamento sulla correttezza della sua corresponsione e non possa essere rimproverata alla dipendente alcuna colpa.**

**Fatto.** La signora Casarin, dopo aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’istruzione per 25 anni (dal 1973 al 1998), aveva aderito alle procedure di mobilità previste dalla legislazione nel frattempo intervenuta. Era stata dunque assunta dall’INPS e – conformemente al testo unico degli impiegati civili dello stato del 1957 – le era stato corrisposto un assegno integrativo *ad personam*, poiché il nuovo inquadramento prevedeva una retribuzione inferiore a quella goduta nel precedente impiego.

Senonchè, nel 2004, alla Casarin era stata diagnosticata una patologia del tutto invalidante, tale per cui ella era stata collocata in quiescenza anticipata, a far data dal 30 dicembre 2005. Una volta destinataria della pensione d’invalidità, le era stato revocato l’assegno *ad personam*.

Contro tale revoca, ella aveva fatto ricorso al tribunale di Pinerolo, risultandone però soccombente. Non aveva ulteriormente coltivato la lite.

Però, nel 2008, l’INPS – ritenendo che l’assegno *ad personam* non fosse dovuto, poiché le disposizioni del contratto collettivo nazionale avevano modificato il quadro giuridico di riferimento – le aveva chiesto indietro anche l’importo degli assegni *ad personam* percepiti dal 1998 al 2004 (circa 14 mila euro), a titolo di ripetizione d’indebitito.

L’azione di ripetizione faceva leva anche sulla giurisprudenza civile nel frattempo consolidatasi in ordine alla buona fede dell’*accipiens*.

Contro tale pretesa, la Casarin era insorta, adendo ancora una volta il tribunale di Pinerolo, il quale, in data 27 aprile 2009, le aveva dato ragione, affermando che la ricorrente aveva percepito le somme corrispondenti all’assegno *ad personam* in buona fede e che il suo legittimo affidamento non poteva essere intaccato dalla giurisprudenza della Cassazione maturata successivamente.

Viceversa, la corte d’appello di Torino (nel 2010) e poi la Corte di cassazione (nel 2012) si erano pronunciate per la fondatezza della ripetizione dell’indebitito e avevano condannato la ricorrente alla restituzione delle somme.

Di qui il ricorso alla Corte EDU.

**Diritto.** La Prima sezione accoglie il ricorso, poiché considera che vi è stata certamente un’ingerenza nel diritto di proprietà (*melius*: all’integrità delle poste patrimoniali) della Casarin, prevista – sì – dalla legge ma sproporzionata.

Alla ricorrente, infatti, non poteva certamente essere rimproverata alcuna colpa nell’aver percepito l’assegno *ad personam*. Ad averglielo riconosciuto era stato proprio l’ente italiano preposto a questo tipo di calcoli, a fini assistenziali e previdenziali, ciò che aveva indotto in lei un affidamento più che legittimo sulla correttezza giuridica delle somme che le venivano corrisposte (v. n. 61). Tanto più che la Corte giudica censurabile la condotta dell’INPS che si era accorta solo dopo 6 anni che l’assegno *ad personam* non era dovuto (v. n. 69). Di qui in definitiva, l’accertamento del contrasto con l’art. 1 Prot. 1, per violazione del principio del legittimo affidamento, e la condanna dello Stato italiano a restituire alla ricorrente esattamente la somma che le autorità interne l’avevano condannata a versare

all'INPS. Le viene anche riconosciuta una somma di 8 mila euro per il danno morale e 2 mila e 500 euro per le spese.